

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Nuova definizione di default

Direzione Chief Risk Officer Area Lending Risk Officer

May, 2018

Agenda

Riferimenti normativi e principali novità					
Road Map BCE					
Action Plan MPS					
Action Plan MPS e Road Map BCE					
Allegato: Qis su Soglie di materialità - richiesta di compilazione template del 7/3/2018					

Definizione di default: riferimenti normativi e principali novità

La normativa sulla classificazione del default e quella sulle metodologia IRB sono strettamente interconnesse; lo sviluppo dei modelli IRB deve basarsi infatti sul principio della coerenza con le policy gestionali di classificazione delle esposizioni. Di seguito i principali riferimenti normativi

- La definizione di default è regolarizzata dall'art. 178 della Regolamento EU n 575/2013 (CRR); l'EBA elabora progetti e orientamenti di applicazione dell'art.178.
- ☐ Classificazione del default: in data 28/09/2016 sono state pubblicate le Guidelines sulla definizione di default (Guidelines EBA/GL/2016/07) e i requisiti sulle soglie di materialità del past due (Final Draft EBA/RTS/2016/06). Le nuove indicazioni normative devono essere applicate dalle Banche non più tardi del 31 dicembre 2020.
- Modelli IRB: in data 21 luglio 2016 è stato pubblicato il documento Assessement Methodology per l'utilizzo dell'approccio IRB (Final Draft EBA/RTS/2016/03) e in data 20 novembre 2017 le Guidelines sulla stima di PD, LGD e il trattamento dei default per la stima dei parametri (Guidelines EBA/GL/2017/11)


Le principali novità introdotte dalle normative sono di seguito riportate:

- Past due nuove modalità di calcolo del past due: in particolare, la verifica delle soglie deve essere fatta giornalmente senza compensazione con i margini inutilizzati
- Past due nuove soglie regolamentari: soglia di materialità di 100 € per il retail e 500 € per gli altri segmenti e soglia relativa compresa tra 1% e 2,5%. Le soglie dovevano essere emanate ufficialmente dalle Autorità di Vigilanza competenti che hanno la facoltà di applicare discrezionalità nazionali.
- Past due: specifiche indicazioni per le esposizioni factoring
- Unlikely to Pay: specifici criteri da verificare per la classificazione in Unlikely to Pay (ad esempio presenza di perdite significative contabilizzate sia su posizioni valutate al fair value che al costo sono sintomo di unlikeliness to pay).
- Probation period: la Banca deve introdurre un periodo di verifica per il ritorno in bonis di esposizioni in default: non inferiore a 3 mesi per Past due/ UtoP e 12 mesi per forborne/ristrutturati.
- Cointestazioni tra individui: introduzione di criteri di propagazione del default da cointestazione ai singoli individui che fanno parte della cointestazione e viceversa



Road map BCE: implementazione a due step

In occasione dell'incontro organizzato da EBF il 23 aprile 2018, la BCE ha illustrato la road map che le Banche sono invitate a seguire sull'implementazione della nuova definizione di default. L'approccio proposto prevede due step di implementazione: 1/7/2019 implementazione nuova DoD previa autorizzazione BCE e 1/1/2021 implementazione nuovi modelli sviluppati su nuova DoD. Non ci sono prescrizioni normative che prevedano l'obbligo di seguire il percorso proposto, ma la BCE suggerisce «caldamente» tale soluzione per gestire la complessità e la numerosità di istanze che saranno inviate a seguito dell'introduzione della nuova DoD.



- a. Entro metà maggio, le Autorità di Vigilanza emaneranno una consultazione in cui saranno esplicitate le soglie di rilevanza per la determinazione del past due; dopo 40 giorni, alla fine della consultazione, sarà pubblicata la versione definitiva della normativa.
- b. Dopo la pubblicazione della normativa, avvio del Quantitative Impact Study sulla nuova definizione di default su tutte le banche a livello internazionale. Le banche dovranno elaborare i criteri interni di implementazione della nuova definizione di default nell'ambito di un progetto che dovrà prevedere le seguenti fasi: self assessment, gap analisi, analisi di impatto, piano IT.

Prima istanza BCE: il progetto si concluderà con l'invio a BCE dell'istanza per l'autorizzazione dell'approccio interno per la classificazione delle esposizione in base alla nuova definizione di default, previa validazione interna da parte della funzione Audit.

c. Dal 1/01/2019 al 30/06/2019 la Banca eseguirà gli interventi tecnici per l'implementazione della nuova definizione di default in produzione e la ricostruzione storica per la stima dei modelli IRB.


I sterp: 1 luglio 2019 passaggio in produzione della nuova definizione di default previa autorizzazione da parte della BCE

d. Dal 30/06/2019 al 30/06/2020, la Banca avvierà la ristima dei modelli PD, LGD e EAD sulla nuova definizione di default. Invio eventuale istanza di model material change per i modelli per i quali gli impatti risulteranno rilevanti.

II step: 1 gennaio 2021 applicazione nuovi modelli previa autorizzazione BCE.



Action plan Banca MPS




Per lo sviluppo degli interventi per recepire la nuova DoD, la Banca aveva predisposto un action plan sui modelli IRB per i prossimi anni che prevedeva sia l'aggiornamento dei modelli con la nuova DoD sia la risoluzione dei finding BCE IMI40, TRIM General Topics e TRIM IMI 2017; il piano prevede una notifica ex ante nel 3Q2018, un model material change nel 1Q2019 e un probabile model material change nel 2Q2020: Il piano interno è stato portato all'attenzione del CdA in data 17/04/2018.

- 1. nel corso del 2Q/3Q del 2018 aggiornamento di modelli PD e LGD al fine di incorporare le ultime evidenze disponibili (dati aggiornati al 31/1/2018), con l'utilizzo della DoD corrente. In tale ambito introduzione di specifici interventi di rimediation IMI040 e TRIM GT. Se necessario inoltro notifica ex ante.
- 2. dal 3Q2018, avvio dell'aggiornamento della stima del modello EAD e stima di un modello per la determinazione dell'RWA Defauted Asset e di un modello ELBE, con l'utilizzo della DoD corrente (esclusione dal default dei past due tecnici). In tale ambito introduzione di specifici interventi al fine di rimediare anche alcuni finding IMI e TRIM IMI che riguardano la stima della LGS (modello ELBE e LGD Defaulted Asset, nuovo trattamento IWO). A fine 1Q2019 invio istanza material model change.
- 3. Ristima di tutti i modelli PD, LGD e EAD con nuova DoD e inserimento di tutti i past due tecnici nel default. Nel 1H2019 la funzione IT finalizzerà la ricostruzione della serie storica del default sulla base delle specifiche elaborate dalla Banca in fase di assessment. A partire dal 3Q 2019 la Banca effettuerà le attività di sviluppo e validazione interna di tutti i modelli PD, LGD e EAD. A fine 2Q2020 invio di istanza di material model change. Entro il 2Q2020 risoluzione dei rimanenti finding IMI40 e TRIM IMI.

L'Action Plan della Banca è compatibile con le scadenze della road map proposto da BCE (vedi slide seguente) che rispetto all'Action Plan prevede un'istanza a fine 2018 sul recepimento interno della nuova DoD. In caso di mancata adesione alla road map BCE da parte della Banca, il recepimento della nuova DoD sarà effettuato seguendo il piano interno soprariportato.





Action plan Banca MPS - road map BCE

L'adesione alla road map BCE comporta l'anticipazione di un progetto che coinvolge molte funzioni della Banca e che prevede un elevato commitment sia per la fase di assessment sia per la fase di implementazione

Fase del Piano	Timing	Direzione responsabile	Direzioni coinvolte	Stima livello coinvolgimento
QIS Impact assessment	3Q2018-4Q2018	Chief Lending Officer	Chief Lending Officer Chief Risk Officer Chief Financial Officer Chief Audit Executive Chief Operating Officer Direzione Generale COG	
Implementazione nuova DoD	1Q2019-2Q2019	Chief Lending Officer	Chief Lending Officer Chief Financial Officer Chief Operating Officer Chief Commercial Officer Direzione Generale COG Chief Risk Officer	
Stima modello ELBE, LGD D.A. modello EAD	3Q2018-1Q2019	Chief Risk Officer	Chief Risk Officer Chief Audit Executive Chief Financial Officer Direzione Generale COG	
Ricostruzione serie storica DoD e ristima modelli PD, LGD e EAD	1Q2019-2Q2020	Chief Risk Officer	Chief Risk Officer Chief Lending Officer Chief Audit Executive Chief Financial Officer Direzione Generale COG	



Allegato: Qis su Soglie di materialità - richiesta di compilazione template del 7/3/2018

Nel corso del mese di marzo la banca d'Italia ha inviato la seguente comunicazione/richiesta di dati:

- 1. L'articolo 178 del Regolamento (UE) n° 575/2013 ("CRR") introduce la definizione di default prudenziale. Il CRR attribuisce all'EBA il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamento ("Regulatory Techincal Standards RTS") per specificare le condizioni di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato.
- 2. L'EBA ha pubblicato nel settembre del 2016 la bozza di RTS in materia. Il Regolamento delegato nº 171/18 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 6 febbraio u.s.
- 3. La soglia di materialità dello scaduto è applicabile a tutte le banche, a prescindere dall'approccio utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (i.e. standard vs. internal-rating based IRB). Come noto, la data ultima per l'applicazione finale è il 31 dicembre 2020, al più tardi.
- 4. Il regolamento definisce la soglia di materialità tramite una componente soglia relativa e una soglia assoluta. Un'esposizione dovrà essere classificata in stato di default qualora il totale degli ammontari scaduti relativi a tutte le obbligazioni creditizie vantate nei confronti di un debitore superi entrambe le soglie per 90 giorni consecutivi.
- 5. La soglia assoluta è rimessa alla determinazione delle Autorità competenti, ma non può essere maggiore di 500 euro (o 100 euro nel caso del portafoglio di esposizioni al dettaglio). La soglia relativa è fissata all'1% del totale di tutte le esposizioni per cassa vantate nei confronti del debitore. Le Autorità competenti possono stabilire una soglia relativa differente (all'interno di un range prefissato 0% 2.5). Le Autorità competenti devono notificare all'EBA la soglia definita a livello di singola giurisdizione e, nel caso in cui venisse definita una soglia relativa differente dall'1%, devono motivare la scelta all'EBA.
- 6. La Circolare 272 del 2008 "Matrice dei conti" definisce la soglia di materialità per gli scaduti relativamente al solo sistema italiano. Più in dettaglio, è prevista l'applicazione di una sola soglia relativa pari al 5% del totale delle esposizioni. Contrariamente a quanto previsto dal Regolamento, la metodologia per il calcolo della soglia prevede la possibilità compensare gli arretrati con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore ai fini della determinazione dell'ammontare dell'esposizione in arretrato.
- 7. Di conseguenza, il quadro regolamentare italiano dovrà essere rivisto alla luce delle previsioni contenute nell'RTS. Al fine di valutare gli impatti derivanti dal nuovo framework è stata predisposta una specifica rilevazione focalizzata solo sulla componente italiana del gruppo bancario.

I risultati delle due simulazioni, soglia dal 5% al 2,5% la prima e dal 5% all'1% la seconda, sono sotto riportati e hanno di fatto portato ad un incremento dei crediti in past due rispettivamente di circa 100 e 200 €/mln.

EAD Lorda €/mln al 31/12/2017	Performing	Non Perfoming	Totale	% su totale		
As is 31/12/2017						
soglia past due 5%	112.291	45.578	157.869	28,87%		
nessuna soglia assoluta	112.291		137.009			
compensazione con margini inutilizzati						
di cui past due		614		0,39%		
Hp soglia past due 2,5%						
100€ Corporate e 500 € Retail	112.179	45.690	157.869	28,94%		
senza compensazione						
di cui past due		726		0,46%		
Hp soglia past due 1%						
100€ Corporate e 500 € Retail	112.096	45.773	157.869	28,99%		
senza compensazione						
di cui past due		809		0,51%		



